

BILANCIO CONSOLIDATO: TECNICHE e OPPORTUNITÀ

Obbligati ed esonerati dalla redazione del bilancio consolidato. Formazione del bilancio ed esemplificazione pratica.

di **Antonio Cavaliere ***

Il bilancio consolidato è un documento pubblico, senza forza legale, che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria, il risultato economico e le variazioni dei conti di patrimonio netto di un gruppo di aziende viste come un'unica entità economica. Tecnicamente il bilancio consolidato viene definito di «secondo livello», in quanto non è ottenuto attraverso un sistema di contabilità tenuta «*ad hoc*», ma risulta essere il risultato di un **processo di «consolidamento»** dei bilanci delle singole entità appartenenti al gruppo.

Il bilancio consolidato consente di:

1. sopperire alle carenze informative del bilancio di esercizio della società controllante nonché delle controllate;
2. ottenere una visione globale della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
3. determinare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di gruppo con principi contabili omogenei.

Le opportunità correlate sono diverse fra le quali le più importanti sono un accesso al credito meno complicato, un risparmio in termini di costo della raccolta della liquidità oltre che una migliore ripartizione a livello di gruppo della liquidità medesima.

La normativa di riferimento per la predisposizione

del bilancio consolidato è il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, aggiornato con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 che recepisce parzialmente la Direttiva 51/2003. I documenti contabili principali di riferimento sono invece l'Oic 17 – Il bilancio consolidato per chi predispone il bilancio secondo gli Ita Gaap e il documento contabile Ias 27 per chi predispone il bilancio secondo gli Ifrs.

In generale il quadro normativo di riferimento prevede che il bilancio consolidato si debba comporre, obbligatoriamente, degli stessi documenti previsti per il bilancio d'esercizio, ossia conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, relazione sulla gestione e degli organi di controllo (collegio sindacale e revisore legale dei conti). In particolare il principio contabile Oic 17 richiede altresì che a corredo della documentazione sia previsto anche un rendiconto finanziario, un prospetto delle variazioni e dei movimenti delle voci di patrimonio netto tra inizio e fine esercizio, un prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della capogruppo e del gruppo.

NOZIONE di CONTROLLO

Sono obbligate a redigere il bilancio consolidato le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'altra impresa.

* *revisione legale dei conti, dottore commercialista e pubblicista.*

Questo significa che nell'attività di valutazione circa l'esistenza dell'obbligo a predisporre il bilancio consolidato occorre esaminare due aspetti:

- l'esistenza del concetto di controllo;
- il superamento dei limiti dimensionali.

Riguardo al **concetto** del **controllo** bisogna far riferimento al contenuto del primo e del secondo comma dell'art. 2359, c.c. In particolare:

- **controllo di «diritto»** (art. 2359, co. 1, n. 1) - quando una società (controllante) dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società (controllata).

In questa fattispecie il controllo è connaturato alla detenzione della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

- **controllo di «fatto»** (art. 2359, co. 1, n. 2) - quando si ha la disponibilità di voti sufficienti

per esercitare un'influenza dominante nelle delibere assembleari ordinarie.

Tale seconda ipotesi consiste in un controllo azionario «di fatto», ossia il controllo minoritario reso possibile dall'assenteismo degli altri soci.

Il controllo «contrattuale» (art. 2359, co. 1, n. 3), invece bisogna escluderlo quale concetto di controllo previsto per la redazione del bilancio consolidato.

LIMITI DIMENSIONALI

Per quanto riguarda il **superamento** dei **limiti**, questi vanno calcolati facendo riferimento a quanto riportato dalla Direttiva 46/2006 Ce - D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, ovvero:

Limite per il bilancio consolidato	
Dir. 46/2006 CE - D.Lgs. 173/2008	Importi dal 2009
Totale dell'attivo di stato patrimoniale	17.500.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (conto economico)	35.000.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	250

Questo significa che sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27, D.Lgs. 127/1991), salvo le società quotate in borsa, le società che, unitamente alle aziende controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti attualmente previsti dall'art. 27 relativi al totale dell'attivo, dei ricavi e del numero dei dipendenti, come sopra riportati. Naturalmente per capire se c'è o meno l'obbligo in termini di limiti dimensionali, occorre svolgere delle attività preliminari; in particolare occorre verificare per tutte le società controllate che i loro bilanci:

- siano redatti nella stessa unità di conto (valuta) della società controllante;
- siano redatti secondo principi contabili della capo gruppo.

CASI di ESONERO

In ogni caso non sono soggette all'obbligo di redazione del consolidato:

- le aziende controllanti che unitamente alle aziende controllate non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei tre limiti sopra esposti; cosiddetti piccoli gruppi;
- le aziende controllanti a loro volta sotto controllo di un'altra società sono escluse dall'obbligo di presentazione del bilancio consolidato a patto che si verifichino le seguenti condizioni:
 1. che non emettano azioni quotate (anche al mercato ristretto o al nuovo mercato), obbligazioni quotate, abbiano altri valori mobiliari;
 2. che la controllante controlli oltre il 95% e che più del 5% dei soci di minoranza della controllata non richiedano la redazione del consolidato;
 3. che la controllante rediga il bilancio ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e che sia sottoposto alla normativa di un altro stato della Comunità europea.

In caso di esonero ci sono degli obblighi infor-

BILANCIO CONSOLIDATO

mativi quali:

- indicazione in nota integrativa delle ragioni dell'esonero;
- deposito del bilancio consolidato della controllante, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo presso l'Ufficio del Registro del luogo in cui ha sede l'impresa controllata.

TECNICA di CONSOLIDAMENTO

Il percorso che porta alla formazione del bilancio

consolidato è lungo ed articolato in una serie di step.

Il documento Oic 17 è una valida guida tecnica per la preparazione del bilancio consolidato.

Prima di entrare nel vivo della tecnica di formazione di un bilancio consolidato, è giusto qui precisare come il processo di consolidamento, ovvero gli step successivi alla mera aggregazione dei bilanci, possa essere diverso a seconda del tipo di controllo.

Metodi di consolidamento

Consolidamento sintetico	Consolidamento analitico	Consolidamento proporzionale
Metodo del patrimonio netto	Metodo integrale o lineare	Metodo proporzionale
Il patrimonio netto alla % di capitale sociale detenuta	Le attività e le passività al 100 % indipendentemente dalla % di capitale sociale detenuta	Le attività e le passività alla % di capitale sociale detenuta
Controllate escluse e collegate	Controllate	Controllo congiunto

Naturalmente i tre metodi portano sempre alle stesse determinazioni in merito a:

- patrimonio netto di gruppo;
- utile di gruppo.

Il bilancio consolidato «è figlio» dell'«unione» di più bilanci di esercizio e quindi, in quanto tale, inizialmente occorre **individuare l'area di consolidamento (primo step)** ovvero **quali sono le aziende da includere nel consolidamento?**

L'area di consolidamento è costituita dalle società controllate e collegate direttamente ed indirettamente dalla società «consolidante». Questa viene ad essere influenzata da:

- controllo e collegamento;
- onerosità e tempestività di recepimento delle informazioni;
- rilevanza.

Una volta individuata l'area di consolidamento e quindi la struttura del gruppo, si procede (**secondo**

step) con l'**invio d'istruzioni** a tutte le **società** che ricadono nel perimetro di **consolidamento**. Viene definito cioè un «pacchetto» di istruzioni che prevede l'organizzazione e la programmazione del lavoro di consolidamento che tutte le società «consolidate» dovranno seguire e il dettaglio di documenti che dovranno poi inviare (ritornare) alla capogruppo «consolidante»: stato patrimoniale, conto economico e tutte le informazioni ritenute necessarie per l'effettuazione delle scritture di consolidamento (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra aziende incluse nel consolidamento, ecc.) e per la stesura della nota integrativa. (1)

Successivamente, man mano che si riceveranno le informazioni, si procederà con la **verifica ed omogeneizzazione delle informazioni raccolte (terzo step)**:

1. riscontro della completezza delle informazioni

(1) In particolare le istruzioni «reporting package» conterrà:

- principi contabili di gruppo;
- data di riferimento;
- schemi di sp, ce e di dettaglio (prospetti di ni);
- scadenze.

- ricevute;
2. controllo dell'adozione dei principi contabili di gruppo o meno. In caso di risposta negativa si dovrà procedere con la conversione del bilancio ai principi contabili della capogruppo;
 3. riconciliazione dei saldi infragruppo per successiva eliminazione. In pratica prima della loro eliminazione (step successivo), occorre verificare che gli stessi «quadri»;
 4. verifica della coerenza e completezza delle informazioni ricevute.

Fatto questo lavoro di omogeneizzazione, si passerà al **(quarto step): l'aggregazione**. L'aggregazione non è altro che la somma in senso stretto dei bilanci delle aziende oggetto di consolidamento; in pratica il bilancio aggregato finale esporrà la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un insieme di aziende. L'aggregazione consentirà successivamente di procedere con l'**eliminazione delle operazioni infragruppo (quinto step)**:

- crediti/debiti;
- ricavi/costi.

È evidente che al termine di tale attività di «eliminazione», il risultato sarà uno «sgonfiamento» delle partite creditorie e debitorie oltre che dei costi e dei ricavi del bilancio aggregato. Mentre non cambierà il patrimonio netto incluso il reddito d'esercizio di tutte le aziende ricadute nel processo di consolidamento.

Lo step successivo sarà quello delle **scritture di rettifica (sesto step)**. In pratica, l'addetto al consolidamento dovrà porsi delle domande del tipo: i bilanci delle società facenti parte dell'area di consolidamento hanno «in grembo»:

- rimanenze per vendite infragruppo ? ... stornare il margine;
 - plusvalenze/minusvalenze per vendita infragruppo di cespiti ? ... stornare la plusvalenza/minusvalenza;
 - capitalizzazione di costi per migliorie su beni di terzi ? ... riclassificare tale voce fra le corrispondenti immobilizzazioni materiali;
 - leasing immobiliari ? ... applicare lo Ias 17;

- merci in viaggio ? ... riclassificare;
- cassa in transito ? ... rettificare;
- ... (2)

Quindi in tale fase, si procederà ad integrare, modificare e riclassificare i bilanci delle aziende incluse nel consolidamento.

Al termine di questo lavoro, finalmente si procederà con le vere e proprie **scritture di consolidamento (settimo step)**. In pratica verrà sostituita al valore della posta delle «Partecipazioni», iscritta nel bilancio di esercizio della partecipante, l'entità del patrimonio netto della società partecipata.

Occorrerà distinguere se si tratta di partecipazioni totalitarie o meno. Nel primo caso, se il valore di carico della partecipazione è uguale al corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata, non ci sarà nessuna differenza; laddove invece il valore di carico della partecipazione non è uguale al corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata, ci sarà una differenza che andrà gestita contabilmente. In merito se il valore di carico della partecipazione è minore al corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata, ci sarà una differenza negativa da attribuire:

- alle attività ed alle passività;
- riserva da consolidamento;
- fondo rischi da consolidamento.

Se invece il valore di carico della partecipazione è maggiore al corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata, ci sarà una differenza positiva da attribuire:

- alle attività ed alle passività;
- avviamento;
- riduzione riserva consolidamento.

Nel caso di partecipazioni non totalitarie, bisognerà anche tener conto delle **interessenze di minoranza**.

Il trattamento della differenza tra valore di carico della partecipazione e corrispondente valore della partecipata è il medesimo visto per la partecipazione totalitaria. Tuttavia, occorrerà individuare:

- il patrimonio netto di pertinenza dei terzi;
- il risultato di pertinenza dei terzi.

Riepilogando, il principio è che i bilanci della

(2) Ricordo che è possibile trascurare importi dal processo di eliminazione solo se (art. 31, p.to 3, D.Lgs. 127/1991):

- importi non rilevanti;
- la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

BILANCIO CONSOLIDATO

capogruppo e delle sue controllate siano «consolidati» voce per voce sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. I saldi e le operazioni infragruppo, ricavi, costi e dividendi, nonché i relativi utili non realizzati che sono inclusi nel valore delle attività siano eliminati. Quindi il valore contabile delle partecipazioni e il corrispondente valore del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo vengono eliminati. Dopodiché la quota dell'utile netto dell'esercizio delle controllate di pertinenza di terzi sarà identificata e la quota del capitale e delle riserve di pertinenza dei terzi sarà identificata e presentata separatamente dalla quota di spettanza

di patrimonio netto della capogruppo.

La conclusione dei vari step sopra descritti sarà la predisposizione dei vari documenti a corredo dei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario: nota integrativa, relazione sulla gestione, ... Tuttavia prima di tutto questo, per chi predisporre il bilancio consolidato, un documento molto importante e che può costituire la prova del nove circa la correttezza dello stesso, è la riconciliazione del patrimonio netto, ovvero il passaggio dal patrimonio netto della società consolidante civilistico al patrimonio netto consolidato, con in mezzo tutte le scritture.

Vedi a tal proposito la tabella che segue a titolo di esempio.

Prospetto di raccordo tra bilanci civilistici e bilancio consolidato

		Patrimonio netto iniziale	Dividendi pagati	Variazione del capitale	Variazione differenza di traduzione	Variazione area consolidamento	Variazione partecipazioni	Risultato dell'esercizio	Patrimonio netto
[A]	Saldi come da bilancio della capogruppo	16.778.966	(1.616.000)					3.169.249	18.332.215
	AAA	223.458						(146.245)	77.213
	BBB	65.981						(50.533)	15.448
	CCC	1.063.302						291.672	1.354.973
	DDD	220.368						(92.288)	128.079
	EEE	90.167						10.257	100.424
	FFF	315.364				(74.832)		151.507	392.038
	GGG	980.383				(144.164)		(154.083)	682.136
	HHH	123.066				4.483		114.361	241.910
	LLL	(28.898)		561.224	33.041			(526.895)	38.472
	MMM	20.662			(2.562)			(14.556)	3.543
	NNN	288.728						104.389	393.117
	OOO	630.083						209.497	839.580
[B]	Saldi come da bilancio delle controllate consolidate	3.769.206	0	561.224	(184.035)	223.458		(102.918)	4.266.933
[C]	Totale aggregato (A+B)	20.548.172	(1.616.000)	561.224	(184.035)	223.458		3.066.331	22.599.148
	Leasing IAS 17	OOO						9.380	9.380
	Effetto imposte leasing IAS 17	OOO						(2.619)	(2.619)
	Ricalcolo ammortamenti normali: macchinari e impianti	CCC	19.272					(15.552)	3.720
	Ricalcolo ammortamenti normali: attrezzature industriali e commerciali	CCC	12.567					(1.418)	11.149

– continua –

– segue – Prospetto di raccordo tra bilanci civilistici e bilancio consolidato

Ricalcolo ammortamenti normali: altri beni	CCC	18.253						(3.678)	14.575
Effetto imposte sul ricalcolo ammortamenti normali	CCC	(20.573)						9.311	(11.262)
Storno margine non realizzato sulle vendite intercompany	CCC	(242)						242	0
Effetto imposte sul margine non realizzato sulle vendite intercompany	CCC	98						(98)	0
Ricalcolo ammortamenti normali: macchinari e impianti	DDD	2.221							2.221
Ricalcolo ammortamenti normali: attrezzature industriali e commerciali	DDD	5.704						(266)	5.438
Ricalcolo ammortamenti normali: altri beni	DDD	9.867						(1.539)	8.328
Effetto imposte sul ricalcolo ammortamenti normali	DDD	(7.271)						1.156	(6.115)
Storno margine non realizzato sulle vendite intercompany	DDD	(3.580)						3.580	0
Effetto imposte sul margine non realizzato sulle vendite intercompany	DDD	1.441						(1.441)	0
Storno margine non realizzato sulle vendite intercompany	EEE	(94.252)						(28.748)	(123.000)
Effetto imposte sul margine non realizzato sulle vendite intercompany	EEE	37.936						9.112	47.048
Ricalcolo ammortamenti normali: costruzioni leggere	ABC	1.420						997	2.417
Ricalcolo ammortamenti normali: macchinari e impianti	ABC	490.375						79.905	570.280
Ricalcolo ammortamenti normali: attrezzature industriali e commerciali	ABC	476.016						94.922	570.938
Ricalcolo ammortamenti normali: altri beni	ABC	428.342						12.945	441.287
Effetto imposte sul ricalcolo ammortamenti normali	ABC	(571.329)						(34.904)	(606.233)
Storno effetti cessione immobilizzazioni materiali intercompany	ABC							4.438	4.438

– continua –

BILANCIO CONSOLIDATO

– segue – **Prospetto di raccordo tra bilanci civilistici e bilancio consolidato**

	Effetto imposte sul ricalcolo ammortamenti normali	ABC						(1.698)	(1.698)
	Storno margine non realizzato sulle vendite intercompany	ABC	(534.465)					(146.535)	(681.000)
	Effetto imposte sul margine non realizzato sulle vendite intercompany	ABC	215.122					45.361	260.483
	Leasing IAS 17	ABC						917.280	917.280
	Effetto imposte leasing IAS 17	ABC						(95.143)	(95.143)
	Storno svalutazione	ABC						109.684	109.684
	Storno svalutazione	ABC						388.736	388.736
	Effetto imposte su storno svalutazione partecipazioni	ABC						(190.645)	(190.645)
	Differenza di consolidamento	XXX	22.084					(22.084)	0
	Differenza di consolidamento	YYY	588.556					(147.139)	441.417
	Differenza di consolidamento	ZZZ	185.924					(61.975)	123.949
(D)	Rettifiche di consolidamento		1.283.486					931.566	2.215.052
	AAA						167.594		167.594
	BBB		361.519						361.519
	CCC		739.083						739.083
	DDD		26.339						26.339
	EEE		105.155						105.155
	FFF		27.665						27.665
	GGG		181.036						181.036
	HHH		829.963						829.963
	KKK		317.480				550.000		867.480
	LLL		73.098						73.098
	MMM		91.469						91.469
	NNN		138.049						138.049
(E)	Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate		2.890.856	0	0	0	0	717.594	0
(F)	Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio		18.940.802	(1.616.000)	561.224	(184.035)	223.458	(717.594)	3.997.897
	Patrimonio netto di spettanza di terzi		(405.651)		(11.224)		(55.865)		(464.855)
	Patrimonio netto di spettanza di terzi subconsolidato		(50.995)						(50.995)
	Utile/Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi							(94.465)	94.465
	Utile/Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi subconsolidato							21.730	(21.730)

– continua –

– segue – Prospetto di raccordo tra bilanci civilistici e bilancio consolidato

(G)	Interessenze minoritarie	(456.646)	0	(11.224)	0	(55.865)	0	(72.735)	(443.115)
(H)	Patrimonio netto e risultato dell'esercizio di spettanza del gruppo	18.484.156	(1.616.000)	550.000	(184.035)	167.593	(717.594)	4.070.632	20.762.635

Vediamo a seguire un'esemplificazione dove per semplicità trascureremo l'aspetto fiscale e tralascieremo gli step dal n. 1 al n. 3, che sono dedicati più ad attività di raccolta e verifica documentale.

In questo esempio vedremo il processo di consolidamento di un gruppo – Alfa (controllante), Beta (controllata al 100%) e Gamma (controllata al 75%) – secondo i principi contabili italiani Oic.

Esempio

	ALFA	BETA	GAMMA	Aggregato (IV Step)	Eliminazioni Infragruppo (V Step)		Aggr. Post Eliminazioni Infragruppo	Rettificata Margini Rimanenze	Ri-class. Migliorie Beni di Terzi	Beni in Leasing Finanz.	Aggr. Post Rett. (VI Step)	Elisione Beta (100%)	Elisione Gamma (75%)	Bilancio Consolidato (VII Step)
Imm. Immateriali	250	100		350			350		100		250			250
Imm. Materiali	500	1.750	250	2.500			2.500		100	1.250	3.850			3.850
Partecipazione Beta	500			500			500				500	500		
Partecipazione Gamma	450			450			450				450		450	
Rimanenze		2.250	500	2.750			2.750	100			2.650			2.650
Crediti Comm.li		4.500	1.250	5.750		2.500	3.250				3.250			3.250
Crediti Finanziari	450	650	200	1.300		450	850				850			850
Cassa e banca	500	250	50	800			800				800			800
Tot. Attivo	2.650	9.500	2.250	14.400	-	2.950	11.450	100		1.250	12.600	500	450	11.650
Capitale Sociale	750	2.000	500	3.250			3.250				3.250	2.000	500	750
Riserve	450	1.000	90	1.540			1.540				1.540	1.000	90	450
Riserva di Consolidamento											400	2.500	- 8	2.893
Reddito	100	350	10	460			460				510			510
Patrimonio Netto di Terzi													148	148
Tfr	750	1.500	150	2.400			2.400				2.400			2.400
Fondi	250	150		400			400				400			400

– continua –

BILANCIO CONSOLIDATO

- segue - Esempio														
Debiti Comm.li		3.500	1.500	5.000	2.500		2.500				2.500			2.500
Debiti Finanziari	350	1.000		1.350	450		900			700	1.600			1.600
Tot. Passivo	2.650	9.500	2.250	14.400	2.950	-	11.450	-	-	700	12.600	5.500	730	11.650
	ALFA	BETA	GAMMA	Aggregato (IV Step)	Eliminazioni Infragruppo (V Step)		Aggr. Post Eliminazioni Infragruppo	Rettificazioni Marginali Rimanenze	Ri-class. Migliorie Beni di Terzi	Beni in Leasing Finanz.	Aggr. Post Rett. (VI Step)	Elisione Beta (100%)	Elisione Gamma (75%)	Bilancio Consolidato (VII Step)
Ricavi di Vendita		9.000	4.500	13.500	4.000		9.500				9.500			9.500
Var. Rimanenze		100	10	110			110	100			10			10
Altri Ricavi		50	10	60			60				60			60
Valore della Produzione	-	9.150	4.520	13.670	4.000	-	9.670	100	-	-	9.570	-	-	9.570
Materie Prime		6.000	515	6.515		3.500	3.015				3.015			3.015
Servizi	250	525	2.500	3.275		500	2.775			250	2.525			2.525
Persone	150	1.000	750	1.900			1.900				1.900			1.900
Ammortamenti	50	150	25	225			225			100	325			325
Svalutazioni	25	55		80			80				80			80
Oneri Diversi di Gestione	15	50	50	115			115				115			115
	490	7.780	3.840	12.110	-	4.000	8.110	-	-	350	7.960	-	-	7.960
P. ed O. Finanziari	635	450	325	140			140				140			140
P. ed O. Straordinari		450		450			450				450			450
Imposte	45	120	345	510			510				510			510
Reddito	100	350	10	460			460	100	-	- 350	510	-	-	510

In particolare riguardo al **settimo step**, si propone anche questo esempio.

Stato patrimoniale Alfa (controllante)				
Imm. Immateriali		100	Capitale Sociale	3.000
Imm. Materiali		1.750	Riserve	750
Partecipazione Beta		500	Reddito	100
Rimanenze		2.250	Tfr	1.500

- continua -

– segue – **Stato patrimoniale Alfa (controllante)**

Crediti Comm.li	4.500	Fondi	150
Altri Crediti	650	Debiti Comm.li	3.500
Cassa e banca	250	Debiti Finanziari	1.000
	10.000		10.000

Stato patrimoniale Beta (controllata)

Imm. Immateriali	250	Capitale Sociale	450
Imm. Materiali	650	Riserve	100
Imm. Finanziarie	100	Reddito	10
Rimanenze	750	Tfr	450
Crediti Comm.li	1.150	Fondi	90
Altri Crediti	50	Debiti Comm.li	1.000
Cassa e banca	50	Debiti Finanziari	900
	3.000		3.000

Ipotesi partecipazione totalitaria di Alfa in Beta (100%)

Valore di carico della partecipazione	500	a)
Corrispondente valore del patrimonio netto	<u>560</u>	b)
	(60)	c) = a) - b)

La differenza negativa di 60 verrà registrata a Riserva di consolidamento.
La scrittura contabile sarà:

Patrimonio netto Beta	a	Diversi		
	a	Partecipazione Beta		
	a	Ris. di consolidamento		

Ipotesi partecipazione non totalitaria di Alfa in Beta (es. 75%)

Valore di carico della partecipazione	500	a)
Corrispondente valore del patrimonio netto	<u>420</u>	b)
	80	c) = a) - b)

La differenza positiva di 80 potrà essere registrata in:

- maggior valore imm. materiali
- differenza consolidamento (da ammortizzare negli anni)

La scrittura contabile potrebbe essere:

Diversi	a	Partecipazione Beta		
Patrimonio netto Beta				
Differenza di consolidamento				